

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

GENERALITÀ

Secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. *“sono rifiuti speciali [...] i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis”* del medesimo D.Lgs.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii., *“non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”*.

Pertanto le Terre e Rocce da Scavo [TRS] non sono assoggettate alla disciplina dei rifiuti purché utilizzate nello stesso sito di produzione, ai fini di costruzione ed allo stato naturale, ed, inoltre, a condizione che non siano contaminate.

Al di fuori dei casi di cui al suddetto art. 185, comma 1, lett. c), il D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, individua altre due modalità di gestione delle Terre e Rocce da Scavo come **non rifiuti**¹:

- Come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del medesimo D.Lgs. 152/2006;
- Come Materie Prime Secondarie [MPS] ai sensi dell'art. 184-ter

Fino all'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale, per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo al di fuori del sito di produzione, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 186 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e, pertanto, le TRS possono essere completamente escluse dal regime dei rifiuti e, quindi, dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., purché ricorrano determinate condizioni, stabilite dall'art. 186 del medesimo D. Lgs.

In funzione delle scelte e delle possibilità progettuali, delle caratteristiche del processo produttivo e delle caratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, la vigente normativa fornisce pertanto la possibilità di considerare le TRS:

- **rifiuti**, identificati, a seconda del loro stato qualitativo, da uno dei due codici seguenti:
 - CER 17 05 03* (terra e rocce contenenti sostanze pericolose)
 - CER 17 05 04 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*)
- **non rifiuti**, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 186, D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.
In tal caso esse sono considerate come una categoria di sottoprodotto particolarmente caratterizzata ed individuata *ex lege* e possono essere destinate alla realizzazione di:
 - reinterri
 - riempimenti
 - rimodellazioni
 - rilevati

¹ Art. 185, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 205/2010: *“Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli [...]184-bis e 184-ter”*

E' da tener presente che spesso i lavori di scavo si sviluppano in un ambito urbano e, comunque, antropizzato; è quindi possibile che i lavori di scavo possano incontrare un primo orizzonte superficiale caratterizzato dalla presenza di materiali di riporto con presenza di materiali di demolizioni, quali calcinacci, asfalto, blocchi di calcestruzzo, mattoni, miscele cementizie, ecc. In tali casi il materiale misto scavato non può essere riutilizzato perché è un vero e proprio rifiuto, che, pertanto, dovrà essere gestito in maniera separata e considerato come rifiuto misto da costruzione e demolizione [CER 170904].

A tale proposito è opportuno ricordare che gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali, ai sensi del D.L.gs n. 152/2006 (art. 184, comma 3, lettera b), sono espressamente qualificati come rifiuti speciali.

Il detentore di tali materiali ha l'obbligo di disfarsene avviandoli al recupero o allo smaltimento.

Altri eventuali materiali (pneumatici, materiali plastici e/o ferrosi) che dovessero essere rinvenuti in quantità particolarmente rilevanti rispetto al terreno dovranno essere gestiti in maniera separata e classificati in funzione della frazione merceologica prevalente.

In conclusione, quindi, per le Terre e Rocce da Scavo è necessario sempre partire dal presupposto che sono rifiuti. Il legislatore, poi, ha previsto delle deroghe specifiche all'applicazione della normativa dei rifiuti. Soltanto nel caso in cui vengano soddisfatti tutti i criteri indicati dal legislatore, tali materiali possono godere delle deroghe previste.

Caso per caso, pertanto, nel concreto di ogni singola situazione specifica, sarà necessario verificare se sussistono i presupposti per applicare la deroga prevista dalla normativa ambientale vigente oppure no.

Una sintesi delle fattispecie possibili, con le principali norme e modalità di riferimento è riportata nella seguente tabella

TERRE E ROCCE DA SCAVO RIEPILOGO DELLE POSSIBILI OPZIONI DI GESTIONE					
Natura giuridica del materiale	Destinazione	Limite quantitativo	Adempimenti	Eco tassa	Normativa di riferimento
Non rifiuto	Reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati	In base al progetto autorizzato o trasmesso in ambito DIA o PC	Approvazione di specifico progetto da parte dell'Autorità competente (sia nel caso di DIA che di PC)	No	D. L.gs n. 152/2006 e ss. mm. e ii. [in particolare art. 186]
Rifiuto recuperabile	Impianto di recupero rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell'art. 208, D. L.gs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.	In base a disponibilità impianto	Conformità al test di cessione come da metodo in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e ss. mm. e ii.	No	D. L.gs n. 152/2006 e ss. mm. e ii. D.M. 5 febbraio 1998 e ss. mm. e ii.

**TERRE E ROCCE DA SCAVO
RIEPILOGO DELLE POSSIBILI OPZIONI DI GESTIONE**

Natura giuridica del materiale	Destinazione	Limite quantitativo	Adempimenti	Eco tassa	Normativa di riferimento
Rifiuto recuperabile	Impianto di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216, D. L.gs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.	< 150.000 m ³ /anno	Conformità al test di cessione come da metodo in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e ss. mm. e ii.	No	D. L.gs n. 152/2006 e ss. Mm. e ii. D.M. 5 febbraio 1998 e ss. mm. e ii.
Rifiuto non recuperabile	Discarica autorizzata	In base a disponibilità impianto	Conformità ai requisiti richiesti per lo smaltimento in discarica	SI	D. L.gs n. 152/2006 e ss. Mm. e ii. D.M. 3 agosto 2005, "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"

UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE

[art. 185, comma 1, lett. c), del D. Lg. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.]

Come detto precedentemente, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c), del D.L.gs n. 152/2006 e ss. mm. e ii., *“non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”*.

Tale disposizione, quindi, esclude di fatto dal regime dei rifiuti il materiale che viene riutilizzato in sito a condizione che:

1. il terreno non sia contaminato (pur non stabilendo quale sia la metodologia per tale accertamento);
2. il materiale sia riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale.

E', comunque, evidente che l'accertamento del fatto che il materiale non sia contaminato può essere fatto solamente per mezzo di analisi chimiche che vadano a determinare che non siano superate le "concentrazioni soglia di contaminazione" (CSC), cioè il livelli di contaminazione delle matrici ambientali stabiliti dalla legge (che costituiscono i valori soglia al di sopra dei quali necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio specifica). Questi limiti tabellari sono individuati nell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.

UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI

[art. 186 del D. Lg. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.]

Nel caso in cui il suolo non contaminato (e altro materiale allo stato naturale) sia utilizzato in sito diverso da quello in cui è stato scavato, esso, fino all'emanazione dei DM di cui all'art. 184-bis del

D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 186 del medesimo D.Lgs. ed alle condizioni ivi indicate perché possa parlarsi di sottoprodotto.

L'art. 186, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., prevede che *fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185*, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati (e non per altri tipi di opere) purchè:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.

Perché sia possibile la gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti, le suddette condizioni devono essere soddisfatte contestualmente.

La sussistenza dei suddetti requisiti, inoltre, deve essere dimostrata e verificata nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali, siano essi d'iniziativa pubblica che privata e qualunque sia il titolo abilitativo a cui sono soggetti.

Quindi la caratterizzazione qualitativa, i luoghi di destinazione, le modalità di stoccaggio e movimentazione devono far parte della documentazione progettuale trasmessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi.

Questo implica che la procedura autorizzativa per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo diventi un'attività preventiva, al pari della caratterizzazione geotecnica dei terreni.

I tempi di deposito delle terre e rocce da scavo in attesa di utilizzazione non possono superare un anno.

Solo nel caso di progetto sottoposto a VIA o ad AIA, nell'ipotesi che i materiali siano riutilizzati nel medesimo progetto, i tempi possono essere quelli della realizzazione del progetto ed in ogni caso non superiori ai tre anni.

Le TRS, inoltre (art. 186, comma 7-bis), qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni ideologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

Infine il comma 7-ter dell'art. 186 prevede che i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre siano equiparati alla disciplina dettata per le TRS e che, quindi, possano essere trattati al di fuori del regime dei rifiuti. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'art. 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

ASPETTI APPLICATIVI LEGATI ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

I principali aspetti applicativi associati al riutilizzo delle TRS sia nel sito di produzione che in siti diversi possono essere sintetizzati nelle fasi di seguito elencate, per alcune delle quali, a seconda dell'ambito di applicazione (art. 185 o art. 186), si rendono necessari adempimenti differenziati.

- A. Verifiche amministrative preliminari
- B. Caratterizzazione delle TRS ai fini del possibile riutilizzo
- C. Adempimenti documentali necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione al riutilizzo delle TRS
- D. Adempimenti documentali necessari durante l'esecuzione delle opere
- E. Adempimenti documentali necessari dopo la conclusione dei lavori

A. Verifiche amministrative preliminari

In via preliminare e qualunque sia l'ambito di applicazione, è innanzi tutto necessario verificare con attenzione l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi presso le aree interessate dalle opere, di procedimenti cioè riferibili alla normativa ambientale ed, in particolare, a rifiuti e bonifiche.

È, pertanto, indispensabile verificare:

- se sull'area oggetto degli scavi o sulle eventuali aree di deposito o sui siti di destinazione finale esistano situazioni aperte relativamente a procedimenti di bonifica del sito ex D. L.gs n. 152/2006 e ss. mm. e ii. (o D. M. n. 471/1999), di rimozione rifiuti abbandonati, di bonifica di materiali contenenti amianto con piano di lavoro e/o altri procedimenti potenzialmente interferenti con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 186 del D.L.gs. stesso;
- la destinazione d'uso delle aree di cantiere ove è previsto il riutilizzo delle TRS nonchè delle aree eventualmente utilizzate per servizi associati all'esecuzione delle opere (stoccaggio materiali).

In particolare, nei casi di stoccaggio temporaneo di cumuli di terreno proveniente dagli scavi, è necessario verificare la coerenza tra le concentrazioni presenti nei terreni e la destinazione d'uso del sito prescelto per lo stoccaggio.

B. Caratterizzazione delle TRS ai fini del possibile riutilizzo

Scopo principale delle attività di caratterizzazione è quello di verificare che il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d'uso dello stesso, nonché la sua compatibilità con il sito di destinazione.

Requisiti indispensabili per il riutilizzo delle TRS sono:

- ❑ **la compatibilità con la destinazione d'uso del sito di destinazione:** dovrà essere verificato il rispetto delle “Concentrazioni Soglia di Contaminazione” (CSC) relative al sito di destinazione, attraverso il confronto delle stesse con i risultati della caratterizzazione.
Per le CSC, si veda l'[Allegato 5](#) alla Parte Quarta, Titolo V, D.L.gs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- ❑ **l'assenza di peggioramenti ambientali** determinati sul sito di destinazione a causa del riutilizzo delle TRS ivi conferite

Per quanto riguarda le modalità di caratterizzazione, non è possibile che queste siano preventivamente definite per ogni tipologia di sito. E', pertanto, necessario valutare caso per caso le possibili fonti di pressione ambientale e definire un approccio specifico per ogni attività di caratterizzazione delle TRS. E', in ogni caso, indispensabile verificare almeno che le principali caratteristiche chimico-fisiche dei materiali siano tali da non modificare lo stato del sito di destinazione.

In ogni caso, è indispensabile verificare almeno che le principali caratteristiche chimico-fisiche dei materiali siano tali da non modificare lo stato del sito di destinazione, utilizzando, come previsto dalla vigente normativa in materia, metodiche analitiche riferibili a metodiche internazionalmente riconosciute.

La caratterizzazione dei materiali può essere effettuata mediante una delle due seguenti modalità:

- ❑ campionamento in banco
- ❑ campionamento in cumulo (secondo norma UNI 10802)

Per quanto riguarda il programma analitico della caratterizzazione chimico – ambientale, si possono prendere come valido riferimento gli “*Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo*” dell'APAT (2004) ed, in particolare, le situazioni “tipo” individuate in tali indirizzi.[\[verificare se possibile inserire link alla pagina specifica.](#)

C. Adempimenti documentali necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione al riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo.

Solo nel caso di riutilizzo in sito diverso da quello di produzione delle TRS.

Contestualmente al progetto delle opere dell'intervento da realizzare, qualunque sia il relativo titolo abilitativo, è necessario predisporre un piano di gestione e riutilizzo dei materiali che ricomprenda almeno i seguenti contenuti:

- l'inquadramento del sito di produzione delle TRS nonché del progetto dell'opera che permetta di individuare e quantificare i volumi di scavo previsti;
- la qualità (chimica, fisica, merceologica, ambientale) dei materiali di scavo;
- le quantità dei materiali che si prevede vengano prodotti dallo scavo, distinguendo sia le diverse tipologie attese sia le modalità di riutilizzo previste;
- le modalità di riutilizzo a destino con specifico riferimento al progetto dell'opera di cui è prevista la realizzazione in tale sito;

È richiesta la predisposizione di analoga relazione anche nel caso in cui si ricada nell'ambito di cui all'art. 185. In tal caso la relazione dovrà ricomprendere almeno i seguenti contenuti:

- l'inquadramento del sito e del progetto dell'opera che permetta di individuare e quantificare i volumi di scavo che si prevede vengano prodotti nel corso dell'attività di costruzione programmata;
- la dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato;
- le quantità dei materiali prodotti dallo scavo, distinguendo sia le diverse tipologie attese sia le modalità di riutilizzo previste dimostrando che tali materiali verranno utilizzati allo stato naturale nello stesso sito e per attività di costruzione;

D. Adempimenti documentali necessari durante l'esecuzione delle opere

Prima dell'inizio delle operazioni di escavazione, il D.L. dovrà presentare una dichiarazione di inizio lavori in cui confermerà o, se necessario, integrerà quanto contenuto nel piano di riutilizzo autorizzato, confermando, se necessario, la compatibilità dei materiali rispetto al/i sito/i di riutilizzo, qualora diverso/i da quelli indicati nel piano originariamente presentato.

Dalla data di inizio delle operazioni di escavazione decorreranno i termini previsti per il deposito temporaneo dei materiali da utilizzare.

Nei casi di cui all'art. 186, durante l'esecuzione dei lavori, al fine di garantire la tracciabilità dei materiali è, inoltre, necessario utilizzare specifica modulistica di trasporto (da compilarsi in triplice copia), che dovrà accompagnare i materiali dal sito di produzione al sito di riutilizzo.

Tale modulistica dovrà riportare:

- le indicazioni relative:
 - al sito di produzione
 - al sito di riutilizzo
 - alle quantità e alle tipologie di materiali da trasportare
- gli estremi della ditta esecutrice, di quella trasportatrice e di quella utilizzatrice

E. Adempimenti documentali necessari dopo la conclusione dei lavori

Una volta conclusi i lavori ricompresi nel progetto di riutilizzo presentato ed autorizzato (nei casi di cui all'art. 186), il Direttore dei Lavori dovrà presentare una dichiarazione di fine lavori in cui, richiamati gli atti amministrativi intercorsi e la documentazione tecnica predisposta, saranno confermate a consuntivo le destinazioni e i quantitativi effettivamente conferiti alle destinazioni previste dal progetto originario, ivi comprese le eventuali integrazioni e/o modifiche comunicate con la dichiarazione di inizio lavori.

La dichiarazione dovrà essere corredata di idonea documentazione probatoria di quanto riportato nella dichiarazione di fine lavori e che costituiranno parte integrate e sostanziale della dichiarazione stessa (eventuali elaborati grafici, documentazione attestante le quantità di materiale escavato, modulistica trasporto materiali, documentazione attestante il corretto smaltimento, ecc.).

Nel caso in questione, pertanto, le procedure di gestione delle TRS sono così sintetizzabili:

<i>Tipologia dell'intervento</i>	<i>Art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.</i>
<i>Progetto sottoposto a VIA o AIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un progetto che preveda il loro utilizzo integrale e preciso dal punto di vista volumetrico, • Rispetto dei requisiti previsti al comma 1 da indicare in apposita documentazione allegata al progetto sottoposto a VIA o AIA da parte delle competenti autorità amministrative, • Riutilizzo entro un anno dall'avvenuto deposito, salvo utilizzo in loco con tempi paragonabili alla durata dell'intervento e, comunque, entro i tre anni.
<i>Permesso di Costruire o Dichiarazione Inizio Attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un progetto che preveda il loro utilizzo integrale e preciso dal punto di vista volumetrico, • Rispetto dei requisiti previsti al comma 1 da indicare in apposita documentazione allegata al progetto di permesso a costruire o dichiarazione inizio attività consegnata all'ufficio tecnico comunale, • Riutilizzo entro un anno dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato.
<i>Progetti relativi a lavori pubblici</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La sussistenza dei requisiti previsti al comma 1 devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera sottoscritto dal progettista, • Riutilizzo entro un anno dall'avvenuto deposito.